ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 7

Il Ministero dei lavori pubblici, a valere sulle disponibilita' di bilancio di cui all'art. 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e' autorizzato ad eseguire nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 266, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 484, opere di edilizia scolastica, ai termini della predetta legge n. 641, e della legge 18 marzo 1968, n. 444, fino ad un importo di lire 4.500 milioni in aggiunta a quello di lire 5.000 milioni gia' autorizzato dall'art. 10 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88.

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	I — Pronto intervento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it